

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"MORENA, UNA FARFALLA PER SEMPRE ETS"**



L'anno 2021, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 18,30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea STRAORDINARIA dei soci dell'Associazione **Morena una farfalla per sempre.**

I soci presenti: Giovanni Signorile, Paola Grosso, Antonio Ferri, Giovanna Mancini, Simona Sargiacomo, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Giovanni Signorile Presidente dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione, ed la signora Paola Grosso quale Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, il Sig. Giovanni Signorile fa constatare la presenza dei membri dell'Organo di Amministrazione e fa constatare, altresì, la presenza dei soci, in proprio o per delega, in numero di 5 su 8.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara che la stessa deve ritenersi regolarmente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. ~~2017~~ 117.

117 *Seg. P. Grosso*

Sul punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci l'opportunità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117**).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi, in particolare, sugli articoli che sono stati variati in adeguamento al Codice Terzo Settore.

Il Presidente specifica quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto" e che i "requisiti prescritti dalla L. 117/17 - Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore".

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità manifesta la volontà di trasformare il Comitato "Morena una farfalla per sempre", iscritto all'Anagrafe delle Onlus, in Ente del Terzo Settore ed approva il nuovo Statuto associativo.

Detto statuto, così come sopra modificato è composto i 24 articoli che, si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

La denominazione dell'Associazione è

Morena, una farfalla per sempre .

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS, successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nell'istituenda Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Morena, una farfalla per sempre ETS**

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto e agli incombeni conseguenti anche ai fini della iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dal momento in cui sarà operativo.

Dopo ampia discussione ed esplicitazione delle motivazioni che rendono opportuna tale scelta, l'Assemblea delibera all'unanimità .

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente di compiere tutti gli adempimenti necessari .

Di provvedere alla comunicazione dei nuovi dati agli enti pubblici e privati con i quali l'associazione intrattiene rapporti.

Alle ore _20,15, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Paul Russo

Il Presidente

Silvestro Mascione

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Istituzionale di Teramo

il presente atto è stato qui registrato il

30 LUG. 2021

al n. 826 3A

ESENTE

Per pagamento di P.

Silvestro Mascione

Firma su delega del Direttore Provinciale Serafino Colaiuda



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Morena, una farfalla per sempre - ETS"



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore, denominato "Morena, una farfalla per sempre ETS", ai sensi del D. Lgs. 460/97 e D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Ente assume la forma di associazione non riconosciuta con sede in Bellante alla Via Giolitti n.2.

Su delibera dell'Organo di Amministrazione, l'associazione ha la facoltà di trasferire la sede sociale e può organizzare e costituire sezioni regionali e/o provinciali nei luoghi più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

D. Lgs. 460/97

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, l'associazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le attività istituzionali nei settori della raccolta fondi, Beneficenza e Assistenza sociale e sanitaria.

Il presente statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati.

1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) ad eccezione di quelle direttamente connesse;
2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
5. l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
6. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
7. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (di cui all'art. 10, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460).

D. Lgs. 117/17

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione, da quando sarà operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, secondo quanto previsto all'art.19 del presente statuto.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione esercita, in via esclusiva o prevalente, le attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, di seguito elencate, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi volti alla

- Promozione e sostegno alle iniziative in favore dei malati oncologici e dei loro familiari e progetti di sensibilizzazione in tema di patologie tumorali mammarie;
- Erogazione gratuita di materiali e servizi con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale, da donazioni provenienti da raccolte pubbliche di fondi in favore delle strutture ospedaliere deputate alla cura di patologie oncologiche mammarie.

Essa intende operare nei settori di interesse generale di cui all'art. 5, lettere u, i in favore dei malati oncologici e dei loro familiari e per il supporto alle strutture ospedaliere che si occupano di patologie oncologiche mammarie.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, le seguenti attività:

- 
- assistenza psicologica e nutrizionale per i malati oncologici e i loro familiari;
 - sensibilizzazione, divulgazione ed informazione su tutte le problematiche inerenti la tematica oggetto di interesse dell'Associazione;
 - vendita di oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione;
 - raccolta fondi;
 - promozione e cura in modo diretto ed indiretto della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche anche per mezzo di strumenti telematici nell'ambito delle finalità istituzionali;

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Ente si propone, inoltre, di porre in essere una serie di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, che si potranno svolgere - secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, - tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e comunque in rapporto all'insieme delle risorse - anche volontarie e gratuite - impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 L. 117/17).

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione con apposita delibera.

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

ART. 3 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio che, nella domanda, deve indicare le generalità ed il domicilio, dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare senza alcuna riserva e rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

Se a richiedere l'ammissione è un soggetto minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale sul medesimo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di Amministrazione, nel corso della prima riunione utile.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato entro 10 giorni ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve comunicarlo all'interessato, entro 10 giorni, motivandone il rifiuto.

Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 10 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, hanno diritti e obblighi nei confronti dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto;
- esaminare i libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti alle cariche associative;
- recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo;
- controllare l'attività dell'associazione;
- approvare il rendiconto annuale;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo per l'attività prestata in favore dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;

- rispettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, libero e gratuito, senza alcun fine di lucro;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede.

ART. 6 - DECADENZA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente ed è intrasmissibile.

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa.

Gli associati decadono dalla loro qualità per:

- dimissioni volontarie, a decorrere dal 31 Dicembre dell'anno in cui vengono comunicate per iscritto all'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo;
- decesso;

L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- a) inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato nei confronti dell'associazione;
- b) inosservanza delle delibere degli organi dell'associazione, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- c) radiazione dell'associato che abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno e fuori della compagine organizzativa, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione o radiazione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

Il candidato ha la facoltà di ricorrere avverso il provvedimento di esclusione o radiazione, entro 10 giorni, all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

La perdita della qualità di associato per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) l'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Segretario
- 5) il Tesoriere;
- 6) Organo di Controllo (eventuale)
- 7) Revisore legale dei conti (eventuale)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono prestati a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - ASSEMBLEA

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea degli aderenti regolarmente costituita è composta da tutti gli associati che, alla data di convocazione, siano iscritti nel "Libro dei Soci".

Hanno diritto di voto gli associati che siano iscritti nel libro degli aderenti da almeno 15 giorni.

Ogni associato ha diritto ad un voto. A ciascun associato non può essere conferita più di una delega scritta a partecipare all'Assemblea, potendo rappresentare, quindi, un solo altro iscritto.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Segretario, che ne redige i relativi verbali.

L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 del mese di Giugno, per l'approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario e per l'esame del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea ordinaria può essere altresì convocata dal Presidente, dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo o da almeno 3 dei soci qualora se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede dell'associazione, o invio dell'avviso a tutti i soci per lettera raccomandata, posta elettronica o consegna a mano almeno 7 giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima convocazione dell'Assemblea ed eventualmente della seconda convocazione;
- 2) un elenco per l'eventuale delega ad altri soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno.

Nella sessione ordinaria, l'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- provvedere ogni 5 anni ad eleggere e a sostituire, a scrutinio segreto, i membri degli organi sociali, stabilendone la composizione numerica;
- revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare i regolamenti interni eventualmente proposti dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo;
- discutere, approvare o rigettare il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto annuale;
- approvare le relazioni annuali da presentare all'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo;
- approvare il programma dell'attività da svolgere proposto dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo;
- deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci non ammessi o esclusi;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nella sessione straordinaria, l'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, purché tali modifiche siano state iscritte nell'ordine del giorno;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 membri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineligibilità e di decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo in relazione dell'attività di consigliere svolta da ciascuno.

A) CONVOCAZIONE

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne facciano espressa richiesta per iscritto al Presidente almeno 2 (due) Consiglieri.

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 4 mesi e viene convocato dal Presidente mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede dell'Associazione o mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica, oppure consegna a mano almeno 7 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della convocazione;
- 2) l'ordine del giorno.

B) COMPITI

E' di pertinenza dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea generale dei soci o degli altri organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare l'Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo:

Compiti dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo sono in particolare:

- eleggere il Presidente dell'Assemblea, il Segretario e il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- formulare il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il rendiconto annuale economico e finanziario e ogni altra documentazione contabile richiesta *ex lege* o per disposizione dell'Assemblea, sottoponendoli all'approvazione di quest'ultima;
- redigere la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande di ammissione di nuovi aderenti;
- adottare i provvedimenti di radiazione dei soci;
- deliberare sulle dimissioni ed esclusione dei soci e sulla revoca della loro qualità;
- provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo, in caso di decadenza.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo sono valide se adottate alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

C) DURATA

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

D) SCIOGLIMENTO

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo decade per dimissioni di tutti i suoi membri o nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei suoi componenti.

L'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, per dimissioni o decadenza, qualora i membri rimanenti siano in numero superiore alla metà di quelli validamente eletti, essi potranno assolvere il loro mandato sino alla naturale scadenza.

L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo, può provvedere ad integrare il numero dei suoi membri attingendo all'elenco nel quale sono annotati progressivamente i consiglieri non eletti nell'ultima sessione elettorale, nominando i primi tra i non eletti.

In mancanza, l'Assemblea può nominare i consiglieri necessari a surrogare i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante.

È eletto dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica l'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo; è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

Compiti del Presidente sono in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e custodirli o farli custodire dal Segretario presso la sede dell'Associazione al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- sovrintendere alla gestione economica e amministrativa dell'Associazione;
- deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo o di altro organo;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi e che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Segretario ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate.

Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Segretario, fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente, è eletto dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo e dura in carica n 5 anni rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo;
- redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire, se delegato, i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- tenere aggiornati i registri dell'Associazione e il "Libro dei Soci";
- attendere alla corrispondenza dell'Associazione.

ART. 12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è colui al quale spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo.

ART. 13 - CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione.

Le cariche sociali hanno la durata di n 5 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 14 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- contributi straordinari elargiti dai soci o dalle persone fisiche e/o giuridiche esterne all'Associazione;
- raccolte fondi;
- contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati;
- erogazioni liberali pubbliche e private;
- lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;
- acquisti mobiliari e immobiliari;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione;
- riserve accantonate formate con utili;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (Art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

ART. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo; essi vengono predisposti dall'Organo di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

L'organo di controllo monocratico deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

L'organo di Revisione Legale dei conti monocratico deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.19 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di Revisione, ove esistenti, tenuti a cura degli organi cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione entro 10 giorni dalla richiesta, formalizzata per iscritto, all'Organo di Amministrazione.

ART. 20 - VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'Associazione e i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto

- preliminarmente:

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di

TERAMO;

in difetto:

1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Teramo) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all'altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell'altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di Teramo che le parti sin d'ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.

L'Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà:

a. secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);

b. secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).

Le parti potranno richiedere all'Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di Teramo, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Le decisioni dell'Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all'Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

L'arbitrato avrà sede in Bellante alla Via Giolitti n.2

2) saranno esclusivamente di competenza del Foro di Teramo.

ART. 22 SCIoglimento o ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 23 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'Associazione, laddove predisposte dall'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede o consegnate in copia a ciascun associato al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 24 - RINVIO

I requisiti prescritti dalla L. 117/17 - Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore".

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e ratificato

BELANTE 12-7-2021

I soci:

Giovane Anna

Ferruccio

Luigi

Paolo
Esposito

